

BIKINI BANDITI E PETTI NUDI SOTTO ACCUSA, GALLIPOLI VARA IL CODICE DEL DECORO ESTIVO

Chi detta legge e chi detta moda. A Gallipoli, il Sindaco ha deciso di fare entrambe le cose. Con l'Ordinanza n. 217 del 3 giugno 2025, ha ufficialmente messo al bando la *“circolazione esclusivamente in costume da bagno e a torso nudo”* nel centro storico e per la via principale.

L'ordinanza è seria. Serissima. Ma è difficile non sorridere all'idea di un agente in borghese intento a valutare la grammatura di un pareo trasparente o la profondità di una scollatura. Forse il prossimo passo sarà la perizia tecnica sulla taglia del costume?.

FONDAMENTO GIURIDICO O FASHION VICTIM?

Niente paura: la norma non è frutto di un colpo di sole. L'ordinanza si fonda sull'**art. 50 del D.Lgs. 267/2000**, che consente al Sindaco di emanare provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza e la vivibilità urbana. E, tra le fonti invocate nell'ordinanza, spunta anche il *“Decreto Salvini”* (D.L. 113/2018), perché il bikini, evidentemente, è diventato questione di ordine pubblico nazionale.

Insomma, non si tratta solo di malcostume, ma di *costume fuori luogo*. E l'invasione estiva di addomi nudi ed abiti da spiaggia in centro è considerata ufficialmente *“pregiudizievole del decoro e della vivibilità urbana”*.

• COSA PREVEDE IL *“DRESS CODE”* GALLIPOLINO?

Riepilogando, il cuore dell'ordinanza è questo:

“Divieto di circolare in costume da bagno o a torso nudo nel centro storico e su Corso Roma (ad eccezione delle aree balneabili);

“Divieto di entrare negli uffici comunali con abbigliamento *“poco decoroso”*, cioè:

- costume da bagno
- torso nudo
- pantaloncini
- canotta

“Sanzione amministrativa da 25 a 150 euro per chi trasgredisce.

L'ordinanza è in vigore dal **4 giugno al 30 settembre 2025**. Dopo, potremo forse tornare a mostrare l'ombelico con dignità e senza sanzione.

IL BIKINI PUÒ OFFENDERE IL DECORO?

Ahimsa, s. Anche se lo avete pagato 120 euro e vi dona moltissimo.

La giurisprudenza amministrativa riconosce ai Comuni un certo margine di manovra in materia di decoro, specie nei luoghi di particolare pregio artistico, storico o turistico. Sul punto, ad esempio, si veda la sentenza del Tar Calabria n. **1666/2022**, che ha ritenuto legittime una ordinanza locale che, pur senza criminalizzare infradito e ombelichi, mirava a evitare che la città di mare, coinvolta, diventasse un *«prolungamento naturale della spiaggia»*.

Giuridicamente, si tratta di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, ex art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Tradotto: uno di quei provvedimenti con cui il Sindaco può intervenire per prevenire situazioni di degrado, pericolo o disordine anche stilistico.

CONCLUSIONI

Nel pieno del Salento più affollato d'Italia, dove le discoteche iniziano a suonare alle 18, la movida termina solo ad ottobre e l'aperitivo si prende già in pareo, **il Comune impone sobrietà tessile**.

Ironia della sorte, il tutto mentre le vetrine espongono costumi succinti e parei trasparenti, l'ordinanza invita al cotone coprente e alla polo con colletto. Il rischio? Che tra una multa e un richiamo, Gallipoli si trasformi in una fashion week del pudore.

Ma attenzione, battute a parte: dietro questa ordinanza si cela **un serio tentativo di regolamentare la convivenza in un contesto ad alta pressione turistica**.

È del tutto condivisibile che, per accedere agli uffici pubblici e istituzionali, sia richiesto un abbigliamento consono al rispetto del luogo e delle funzioni che vi si svolgono. Tuttavia, ben diverso è il discorso quando si parla di strade, piazze e vie cittadine in piena estate. Alle 18, con il sole ancora alto e l'asfalto che ribolle, tra gelati che si sciolgono in pochi secondi e turisti accaldati in cerca d'ombra, forse qualche vestito in meno è più una necessità fisiologica che una provocazione. In certe giornate afose, è che una trasgressione al decoro, un abbigliamento leggero può rappresentare una forma elementare di sopravvivenza urbana.

Certo, siamo nel 2025, e forse « con le emergenze vere che ci circondano » preoccuparsi di un ombelico scoperto o di un costume troppo colorato può sembrare una battaglia un po' fuori stagione.

E poi, diciamo: una donna in bikini, abbronzata e sorridente, può essere una visione splendida. Non un'offesa al decoro, ma una **opera d'arte vivente** degna di coesistere "senza sfigurare" accanto a statue, affreschi e architetture storiche. Il corpo femminile e, naturalmente, quello maschile se proposto con naturalezza e non con volgarità, parte della bellezza del paesaggio umano, non una minaccia all'ordine urbano.

Semmai, verrebbe da dire "in generale e non con riferimento alla splendida Gallipoli" **il vero decoro urbano** dovrebbe preoccuparsi di ben altro. Della **mancanza di controlli sul bivacco notturno**, degli schiamazzi che spezzano il sonno dei residenti, della **vendita incontrollata di alcolici ad ogni ora**, delle **piazze occupate da spaccio e degrado**, e di tutti quei fenomeni che, sfortunatamente, mettono in crisi la vocazione turistica di una città e la sua capacità di accogliere, vivere, convivere.

Chissà, poi, se l'ordinanza dovesse essere impugnata: potrebbe diventare il caso giurisprudenziale dell'estate.

Giurispedia.it

Avv. Michelealfredo Chiariello

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.

Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.

Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.